

**TOMMASO DALLA MASSARA**

(Università di Verona)

## **IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: ALCUNE PROPOSTE APPLICATIVE<sup>1</sup>**

---

### **1. Due parole sul quadro normativo di riferimento**

Com'è noto, il d.lgs. 28 del 4 marzo 2010, introduttivo della disciplina sulla mediazione civile e commerciale, è stato adottato in attuazione della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il quadro normativo risulta completato poi con l'emanazione del decreto attuativo 18 ottobre 2010, n. 180, del Ministero della Giustizia, in tema di organismi di mediazione; la nuova disciplina è quindi entrata in vigore il 4 marzo 2011.

La legge n. 69 del 2009 era stata adottata in attuazione della direttiva europea sulla mediazione n. 52 del 21 maggio 2008.

Ancora, a monte, appare utile rammentare il libro verde sulle ADR, presentato a Bruxelles già nell'aprile del 2002; e si può ricordare, inoltre, l'esistenza del codice europeo di condotta per i mediatori del 2004.

Questo per dire che v'è da qualche tempo una forte spinta in sede europea nel senso dello sviluppo di forme stragiudiziali di composizione delle controversie e, in specie, verso il ricorso alla mediazione.

### **2. Le (autentiche) motivazioni alla base della legge**

L'Italia ha colto l'occasione per estendere significativamente la portata applicativa della direttiva del 2008, calandola nella realtà nazionale.

Ricordiamo che la direttiva era orientata soltanto all'introduzione di una normativa comune

---

<sup>1</sup> Nel testo sono versate le considerazioni – di cui è conservato il tono colloquiale – espresse il 23 giugno 2011 al convegno 'Mediazione e processo: verso un protocollo veronese', svoltosi nella Sala Convegni Banca Popolare di Verona.

sulla mediazione nelle controversie transfrontaliere; invece, nel tradurre quell'impulso europeo in norma interna, l'Italia ha deciso di 'utilizzare' la direttiva sulla mediazione per dare concretizzazione a una forte volontà di riduzione del contenzioso.

La cosa, in effetti, non può stupire. Si ricordi che la Corte di Strasburgo, proprio per la lunghezza del processo, ha per troppe volte sanzionato l'Italia.

Vediamo ora meglio come si è proceduto nella predisposizione della mediazione 'all'italiana'.

I pilastri concettuali della nuova legge sono i seguenti: da un lato, si è stabilito un ambito di materie nelle quali la mediazione è imposta come obbligatoria; dall'altro lato, si è deciso che la mediazione costituisce 'condizione di procedibilità dell'azione'.

Questa è dunque la peculiare 'abbinata' che ha ispirato il nostro legislatore. Ebbene, quale deve ritenersi che sia il modello ispiratore di una legge così peculiarmente impostata? Non si rinviene alcunché di simile in Europa.

Si tratta invece di un innesto del 'filone sudamericano' entro il nostro sistema processuale: intendendo dire che questa legge prende a modello la normativa argentina sulla mediazione.

In Argentina si rinviene il vero modello che è stato d'ispirazione per i Commissari ministeriali che hanno predisposto il nostro articolato (i quali per davvero si sono recati presso l'*Abogacía* di Buenos Aires per studiare quel sistema): è lì che si trova, in particolare, l'idea della mediazione considerata alla stregua di 'condizione di procedibilità dell'azione'.

In Argentina, la nuova legge sulla mediazione è stata promulgata il 3 maggio 2010, ma la tradizione della mediazione (e, occorre dire, anche il suo successo) è più che decennale.

Si comprende che, nel paese sudamericano proprio come da noi oggi, la spinta verso la mediazione è derivata dalla medesima esigenza di dar corso a una drastica deflazione processuale.

I dati italiani sono fin troppo noti perché su di essi sia necessario indugiare.

In Italia ci sono 5,7 milioni di giudizi in attesa, a fronte di 8.800 giudici e 2.500 g.d.p.; per contro, abbiamo 250 mila avvocati (verrebbe da aggiungere: non pochi ... 'in cerca di lavoro').

Insomma, il paragone sudamericano non può stupire o scandalizzare.

E ormai la cosa è chiara a tutti. Siamo di fronte a un vero e proprio *affaire* 'giustizia civile', di cui l'opinione pubblica (intendo dire quella dei non addetti ai lavori) è divenuta solo in questi ultimissimi tempi pienamente consapevole: basti vedere il rilievo che la stampa nazionale ha attribuito ai problemi del processo civile (per una volta, non quello penale!) in questi mesi. Abbiamo letto sul 'Corriere della Sera' gli interventi di Giavazzi e di Alesina, nonché le risposte di Alpa; abbia-

mo poi sentito il discorso di Draghi sui costi dell'impresa legati al malfunzionamento della giustizia civile. Insomma, l'argomento è finalmente giunto alla ribalta.

In questo stato di emergenza qualcosa si sta muovendo: almeno si è partorita, oltre alla legge sulla mediazione, la 'piccola' – stante la delega non poteva essere diversamente – ma necessaria riforma sulla semplificazione dei riti, che fa pulizia di una serie di procedimenti marginali.

V'è da credere che questo tentativo di controffensiva nei confronti dell'arretrato continuerà: quali sono le proposte in discussione? Niente di particolarmente nuovo: si è ipotizzato l'arruolamento di 10 mila avvocati (!) e di 600 giudici onorari per dare un colpo deciso allo smaltimento delle cause pendenti. Staremo a vedere.

Anche la mediazione stessa potrebbe essere 'ritoccata', almeno se saranno varate queste altre controffensive. E così si pensa all'obbligatorietà della presenza del legale per cause di valore superiore ai 50 mila euro; oppure si ipotizza che la mediazione resterà obbligatoria solo per cause di valore inferiore ai 5 mila euro. Insomma, se vi saranno i fondi per altri strumenti di contrasto, non è escluso qualche 'arretramento' del Governo (fin qui, come si sa, molto determinato) sul fronte della mediazione, quantomeno per 'riammorbidire' il rapporto con le associazioni forensi.

Intanto, però, facciamo i conti con quel che c'è oggi: e c'è una mediazione da far funzionare (con – ed è un aggravio, non certo un sollievo – più di 320 organismi di mediazione già riconosciuti sparsi per l'Italia).

### **3. Verso la proposta**

Sarebbe inutile insistere sulle ragioni per cui questa mediazione piace poco o per nulla.

Sappiamo già tutti perché la legge ha suscitato reazioni anche molto dure: ulteriori lamentazioni non servirebbero.

Vorrei invece proporre qui un approccio costruttivo; insomma vorrei replicare quello stesso approccio che ha animato il lavoro svolto in seno al gruppo 'Valore-Prassi', guidato dal dott. Vaccari, che in questo Tribunale ha studiato l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, e del 614 bis c.p.c.

Si potrebbe anche dire che le battaglie vanno combattute per essere vinte: e ho seri dubbi che la battaglia 'frontale' contro la mediazione condotta da una parte dell'avvocatura potrà avere successo; penso che la C. Cost. non si pronuncerà nel senso della incostituzionalità della legge (sem-

mai potrebbe censurare singoli profili: uno di questi – ma prendetela quasi come una scommessa – potrebbe essere quello della non gratuità/non scarsa onerosità della mediazione). Alla luce delle decisioni della C. Cost. (soprattutto guardando ai precedenti in tema di telecomunicazioni e lavoro), ma anche dei pronunciamenti della Corte di Giustizia europea (penso, per esempio, a C. Giust. Ue 18 marzo 2010, in materia di servizi di comunicazioni elettroniche), mi pare che ci siano pochi spazi per ‘sperare’ in una caducazione della legge.

Insomma, non vi è dubbio che la legge ponga dei problemi seri, però vorrei cercare di affrontarli con spirito – mi rendo conto, non di entusiasmo ma – almeno da «salviamo il salvabile».

Mi concentro sul procedimento di mediazione, mentre lascio ad altri da trattare, meglio di me, i problemi relativi ai rapporti tra mediazione e processo (di questo so che dirà specificamente il Presidente del Tribunale, dott. Gianfranco Gilardi).

Questa della mediazione in sé considerata è, d’altra parte, la prospettiva che mi è più congeniale, quantomeno per l’esperienza maturata lavorando sul regolamento di mediazione ‘volontaria’ prevista da una Camera milanese che si occupava di mediazione già prima del d.lgs. 28: dunque faccio tesoro di quell’esperienza e provo a esprimere qualche considerazione.

#### **4. Le materie della mediazione obbligatoria**

Come sappiamo, l’art. 5.1 d.lgs. 28 traccia i confini di un’area di materie entro le quali la mediazione è posta come condizione di procedibilità dell’azione.

Il denominatore comune ‘generalissimo’, nella scelta dell’area presa in considerazione dal legislatore, è rappresentato dalla materia, civile e commerciale, nonché dalla natura disponibile dei diritti coinvolti.

Oltre a ciò, è difficile dire a quale criterio di identificazione risponda la scelta delle liti che sono assegnate alla mediazione necessaria. Si potrebbe dire che si tratta di liti ‘frequenti’ (per esempio, circolazione dei veicoli); talora si tratta di c.d. *small claims* (ma non sempre è così: si pensi alla responsabilità medica, che in molti casi ha ben poco di *small*); oppure vengono in rilievo liti caratterizzate da particolare ‘vicinanza/legame’ tra le parti (per esempio, diffamazione a mezzo stampa): in questi casi la scelta in favore della mediazione pare giustificata dalla *ratio* di ricostituzione/ricucitura del rapporto.

Vale la pena di sottolineare che restano disponibili, in alternativa, le forme di mediazione previste per specifici settori (quelle citate dallo stesso art. l’art. 5.1): per esempio, le liti in materia bancaria e creditizia.

Dunque in questi casi non vige un principio di specialità; prevale invece un principio di libertà.

Per esempio, se insorge una lite in materia di contratti bancari, è sempre possibile esperire la conciliazione presso al Consob, ex art. 27 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Ciò detto a proposito della scelta delle materie (dunque su un terreno *de iure condendo*), si pone un problema interpretativo: quale lettura è opportuno dare di una sequenza di materie – quelle, appunto, rimesse ex art. 5 alla mediazione obbligatoria – che lascia ampi margini d’incertezza?

In linea generale, direi che è opportuno darne un’interpretazione restrittiva.

E ciò almeno per due ragioni: in primo luogo, non si può correre il rischio di comportare un aggravio rispetto all’esercizio del diritto di azione, tutelato ex art. 24 Cost., ove non si sia ben sicuri che ciò sia imposto dalla legge; inoltre, occorre tenere conto che il mediatore può non essere un giurista, dunque ritengo si debba rimanere (secondo un principio di cautela) lontani dal rischio che liti su diritti i quali richiedono un accertamento giudiziale siano affidate alla composizione di un non giurista, tutte le volte in cui – anche qui – ciò non sia chiaramente imposto dalla legge.

Questa stessa interpretazione restrittiva vale, a mio giudizio, anche quando si tratti di vedere quali siano le materie mediabili, rispetto a quelle non mediabili, ma in tal caso al di fuori dell’area della mediazione necessaria ex art. 5. Mi riferisco alla mediazione volontaria.

Vale un criterio di precauzione anche quando occorra segnare il confine dei diritti indisponibili e dunque in assoluto non mediabili, neppure con questo tipo di mediazione del tutto rimessa alla volontà delle parti.

Tra i molti esempi che si possono fare, vien da chiedersi se siano mediabili i diritti patrimoniali della famiglia. E, in linea generale, direi che gli accordi di separazione non sono passibili di essere portati in mediazione: occorre che la revisione (anche in senso migliorativo) di tali accordi sia vagliata dal giudice.

Ma si torni ora alla ‘lista’ delle materie oggetto di mediazione obbligatoria, per vedere meglio quale ne sia in contenuto.

Per esempio, quando la legge parla di «diritti reali», ritengo che non siano in ciò comprendibili i contratti traslativi (come la pronuncia costitutiva di risoluzione di un contratto traslativo, con conseguenti restituzioni); così pure sono escluse dai diritti reali le azioni possessorie ex 1168 ss. c.c.: la distinzione è chiara (direi elementare), anche alla luce dell’art. 21 c.p.c. Senza dubbio escluso dal campo dei diritti reali è anche il contratto preliminare.

Ancora esemplificando, quando si parla di assicurazione viene in gioco solo il contratto di assicurazione (per intenderci, ex art. 1882 c.c.) in sé considerato. E cosa accade quando la domanda principale (per esempio, di risarcimento danni) faccia scattare un rapporto di assicurazione di cui è titolare il danneggiante? Penso al caso dell’azione risarcitoria rivolta verso il medico che è coperto da assicurazione. Ebbene, in questo caso la domanda è di responsabilità medica e non si versa all’interno della materia assicurativa (peraltro, come si è visto, anche la responsabilità medica è inclusa nell’art. 5). Il problema che si pone quando vi sia un rapporto di assicurazione diventa quello del processo con pluralità di parti (giacché vi sarà la chiamata in giudizio dell’assicurazione), di cui dirò tra breve: resta fermo però che oggetto della mediazione (obbligatoria) è solo il rapporto

contrattuale, in sé considerato, tra assicurazione e assicurato.

Ho espresso la mia propensione per una lettura restrittiva della lista delle materie soggette a mediazione obbligatoria.

Al tempo stesso, credo che l'interpretazione non debba rivelarsi ... irragionevolmente restrittiva.

Anche qui, per esemplificare: ritengo che la responsabilità medica comprenda ogni responsabilità sanitaria (dunque anche quella della struttura), senza dar luogo a insensate distinzioni. Diversamente opinando, si finirebbe quasi per giocare con le parole.

## **5. L'obbligo di informazione per iscritto da parte dell'avvocato**

Non più che un richiamo sul problema dell'obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'avvocato.

Come si sa, è prevista l'annullabilità del contratto di prestazione d'opera professionale dell'avvocato (art. 4 d.lgs. 28). Non si può dubitare del fatto che l'invalidità del contratto non si riverbera di per sé sulla procura (art. 85 c.p.c.).

Si tenga conto che questo punto dell'annullabilità del contratto d'opera professionale per violazione dell'obbligo di informazione potrebbe essere reso oggetto di un prossimo ritocco legislativo.

## **6. L'attribuzione dei poteri di mediazione/conciliazione**

L'attribuzione dei poteri al mediatore si realizza mediante un atto informale, in carta semplice. Anzi, consiglieri di tenere distinto l'atto di attribuzione dei poteri al mediatore rispetto alla procura alle liti. E ciò quantomeno per la prudenza che impone l'ampio dibattito sviluppatosi in ordine alla presunta (ma in sé, ovviamente, infondata) incompatibilità tra il ruolo dell'avvocato e quello del mediatore.

Comunque sia, meglio separare le attribuzioni di poteri che sono distinti: un conto è assumere l'incarico di mediatore, un conto quello di avvocato.

## **7. Condizione di procedibilità della domanda o del processo?**

Quello che si intende ora affrontare è uno dei problemi più delicati tra quelli posti dal procedimento di mediazione.

In sostanza, dopo che si sia svolta la mediazione su domanda rientrante nell'ambito delle materie 'obbligatorie', è possibile che nel corso del processo venga avanzata una domanda riconvenzionale, oppure sia effettuata la chiamata di terzo, oppure abbia luogo un intervento di terzo. Come ci si deve comportare? Occorre che sia realizzata una corrispondente 'estensione' della mediazione?

In altri termini, quando ci si trovi in un processo con cumulo di domande o con pluralità di parti, è necessario che per ciascuna (domanda e/o parte) sia esperita la mediazione? Rispondendo affermativamente, si dovrebbe ritenere vigente un principio in base al quale *tot* sono le domande, *tot* devono essere le mediazioni.

Ebbene, in linea generale, rifiuterei di ragionare in questi termini: non credo si debba proporre una nuova mediazione per ciascuna domanda successiva alla prima.

Suggerisco una risposta di tal genere per le seguenti ragioni.

In primo luogo, vero è che – a livello letterale – la mediazione è indicata come condizione della singola domanda/azione (cfr. art. 5.1: «l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»), però l'intima *ratio* della legge è da ritenersi, come si è detto fin da principio, quella di possibilmente evitare il processo o comunque di scongiurare la moltiplicazione dei processi. Quindi è da tenersi in decisiva considerazione, a mio giudizio, il fatto che il cumulo soggettivo, come pure quello oggettivo, non confliggono con l'esigenza di celerità processuale. Anzi, si potrebbe dire il contrario: la pluralità delle domande o dei soggetti all'interno del medesimo processo asseconda la *ratio* di deflazione processuale molto più che la proposizione di molte domande (in distinti processi), per ciascuna delle quali sia da esperire una mediazione.

Quindi quando si parla di mediazione come 'condizione di procedibilità', occorre avere riguardo al processo nel suo insieme, non alla singola domanda giudiziale. Diversamente, riferendo la necessità della mediazione a ciascuna singola domanda, si darebbe luogo a un allungamento dei tempi del processo (con necessità, in quest'ultimo caso, di pensare a un'attenta gestione da parte del giudice del potere di rinvio ex art. 269 c.p.c., in modo tale da contenere al massimo i tempi della mediazione e quindi del processo).

In secondo luogo, nel senso che non debba essere proposta una nuova mediazione per ciascuna domanda successiva alla prima, depone un argomento di tipo letterale.

Si legge infatti al citato art. 5.1 che l'eccezione relativa alla mancata mediazione è sollevabile non oltre la prima udienza «dal convenuto» (non sono citati altri soggetti): quindi sembra che il meccanismo lì descritto (mediazione come *præ* necessario rispetto alla domanda giudiziale) funzioni solo nel rapporto 'di base' del processo.

In terzo luogo, si può richiamare il precedente rappresentato dal processo del lavoro (412 bis

c.p.c.): in quel caso la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto che la domanda riconvenzionale non fosse sottoposta al necessario tentativo di conciliazione.

Ma ragioniamo anche sulla sostanza della questione.

Se dicessimo che la mediazione è obbligatoria anche per chiamata/intervento di terzo, dovremmo, per esempio, ipotizzare che il futuro attore chiami in mediazione ‘in via preventiva’ molti soggetti che sono possibili parti processuali (come si è detto prima: l’assicurazione etc.), per poi essere ‘libero’ di agire in giudizio.

Viceversa, se la mediazione è stata tentata solo nei confronti della controparte processuale, ma poi si è giunti al processo nel quale si sia dato luogo a chiamata/intervento di terzo, si dovrebbe allora pensare che per ciascuna domanda siano assegnati termini per esperire la mediazione nei confronti di questi. E, in proposito, si dovrebbe tenere presente l’art. 4.1 d.lgs 28, nel quale si fissa una sorta di meccanismo di ‘pendenza della mediazione’, in base al quale si verifica l’attrazione della mediazione introdotta successivamente rispetto alla mediazione già pendente.

La soluzione che ritengo preferibile (in sostanza, si potrebbe dire: ‘una mediazione per un processo’) potrebbe però prestare il fianco alla possibilità di abusi.

Si pensi al caso in cui una domanda di mediazione sia stata maliziosamente indirizzata a un soggetto diverso rispetto a quello cui si rivolge l’interesse principale dell’attore in mediazione (e poi in giudizio).

Si faccia il caso di una garanzia impropria: se è chiamato in mediazione non il diretto e ultimo venditore ma un soggetto della catena di distribuzione il quale, per esempio, ha la propria sede all’estero, che dunque molto difficilmente parteciperà al procedimento italiano, che succede? Qui la chiamata in mediazione appare fatta con il palese intento di liberarsi nella maniera più semplice dell’onere della mediazione, per poter agire subito nei confronti del ‘reale’ convenuto, il diretto venditore. In un caso di tal genere, una volta radicata l’azione, ritengo che il giudice dovrebbe rilevare il fatto e rimettere in termini perché sia effettivamente esperita la mediazione nei confronti del soggetto che è la vera controparte processuale.

Un’ultima notazione, che si collega a quanto detto con riferimento al processo con pluralità di parti. Se fosse raggiunta una mediazione con alcuni soltanto dei soggetti che dovrebbero essere parti necessarie della mediazione, vale qui la medesima regola in base alla quale l’accordo transattivo (l’accordo di mediazione è nella sua sostanza un accordo di transazione; e si tenga conto di ciò anche sotto il profilo dell’annullabilità, per esempio per il caso di errore di diritto: art. 1969 c.c.) deve coinvolgere tutte le parti necessarie. E se invece fosse raggiunto un accordo conciliativo soltanto con alcune? Credo che la giurisprudenza negherebbe gli effetti di tale accordo, così come li nega per una transazione parziale conclusa in presenza di controversia litisconsortile.

## **8. *Mediation shopping?***

Con l'espressione *mediation shopping* intendo alludere al tema della scelta (lasciata del tutto libera) dell'organismo di mediazione. Come si sa, non esiste un mediatore 'naturale', pre-assegnato in base a criteri di territorialità, di competenza (o specializzazione) per materia o altro.

Eppure, un problema, in particolare di scelta 'territoriale' esiste. In altri termini: è del tutto indifferente presso quale organismo sia proposta la domanda? Direi senza dubbio di no.

Si può osservare la questione nei suoi termini più concreti: è consentito al chiamato in mediazione di rifiutare un certo organismo per il luogo in cui si trova o anche solo perché non sembra offrire sufficienti garanzie? (Ricordiamoci a tal proposito che vi sono 320 organismi di mediazione riconosciuti sparsi per l'Italia). Per esempio Tizio chiama in mediazione Caio, entrambi essendo veronesi, però davanti a un organismo di Ragusa: Che fare?

Ritengo che questa della costituzione del rapporto tra i soggetti della mediazione e l'organismo sia una fase assai delicata, che deve essere gestita sulla base di un'ampia applicazione del principio di buona fede.

Sulla più precisa ricostruzione teorica dei rapporti che si instaurano già prima che la mediazione sia 'assegnata' a un certo organismo (ossia prima della proposizione della domanda ex art. 8 d.lgs. 28) si potrebbero svolgere ampi approfondimenti: è da pensare che si realizzi tra i soggetti un 'contatto sociale' che impone fin da subito una condotta improntata alla regola di correttezza, con esposizione, per chi a quella regola non si adegui, a una responsabilità di natura contrattuale (secondo il ben noto modello delle obbligazioni senza prestazione).

Ma su questo non mi soffermo, almeno in questa sede. Torno invece all'aspetto pratico: se il chiamato in mediazione abbia rifiutato di presentarsi – per stare all'esempio, a Ragusa –, allora quando si sarà instaurato il processo il giudice avrà il potere/dovere di valutare le ragioni della sua assenza. Anzi, credo che questa sia la più tipica valutazione spettante al giudice, ex art. 8 d.lgs. 28, ove fa rinvio all'art. 116 c.p.c.: «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio» (sull'applicabilità dell'art. 116 c.p.c. si tornerà anche nel seguito).

Prima si è ricordato che altra valutazione da compiersi, ex art. 8, alla luce dell'art. 116 c.p.c. potrebbe essere quella relativa all'assenza dalla mediazione per irregolarità/inefficacia della chiamata in mediazione.

Qualcuno potrà obiettare che, se la contumacia non è ragione di condanna per nessuno nel processo ordinario (vale il principio di neutralità della contumacia, sebbene tale principio appaia oggi in qualche modo assediato dall'art. 115 c.p.c., il quale pone i fatti non contestati – ma non in un processo contumaciale – a fondamento della decisione), è eccessivo che dall'assenza in mediazione derivi l'applicazione dell'art. 116 c.p.c.: l'assenza in mediazione produce un 'rimbalzo' nel processo. Eppure una coerenza sembra esservi in questo rinvio dell'art. 8 all'art. 116 c.p.c., sol

che si tenga conto della fondamentale importanza della partecipazione personale alla mediazione, affinché essa abbia successo.

Ciò detto, occorre chiedersi come in concreto si espliciti l'opposizione del chiamato in mediazione, il quale intenda contestare la scelta dell'organismo.

Orbene, ritengo che la parte chiamata in mediazione sia tenuta a opporre una sorta di eccezione di dolo: si tratta in effetti di un'opposizione che fa leva sulla scorrettezza di controparte più che sull'incompetenza territoriale dell'organismo. In effetti, nel 'gioco' della mediazione – come si è detto – manca in radice il concetto di (in)competenza territoriale.

Appare allora opportuno che la parte chiamata in mediazione faccia presente all'organismo e – nel caso, per tramite di quest'ultimo – a controparte le ragioni della sua opposizione a partecipare al procedimento; in questo modo, controparte sarà provocata a riformulare la domanda avanti ad altro organismo.

Dunque reputo che non sia fatto obbligo di argomentare il rifiuto di mediazione, anche se direi che è consigliato che le ragioni siano esplicitate al fine di preconstituire un elemento valutabile in giudizio ex 116 c.p.c. In altri termini, se la mediazione non avrà avuto successo, sarà il giudice a valutare *ex post* l'intera vicenda e dunque anche il perché non si sia preso parte alla mediazione. Insomma, occorre rammentare che, se fallisce il tentativo di mediazione, tutta questa fase è poi passata al vaglio del giudice.

Inutile soggiungere che se invece non si perviene al processo, perché è raggiunto un accordo, conta solo questo risultato finale e, in questo caso, neppure si avverte il problema di quale sia stato l'organismo coinvolto.

Un'ultima notazione a proposito della scelta dell'ente di mediazione: se l'accordo di mediazione prevedesse un organismo troppo scomodo per il consumatore (a tutto vantaggio del professionista), si dovrebbe riconoscere la natura vessatoria della clausola che così fosse concepita, dunque si tratterebbe di una clausola sanzionabile ai sensi dell'art. 33 cod. cons.

## **9. La 'tesi fiorentina' e la 'patente a litigare'**

Piuttosto nota è la tesi circolata presso l'avvocatura fiorentina (e assurta alle cronache nazionali) diretta a evitare la mediazione necessaria. Si era pensato che fosse sufficiente richiedere il certificato di mancata mediazione all'organismo, assieme a un'espressa comunicazione di non voler aderire alla mediazione medesima, per poter così procedere senza indugio con la proposizione dell'azione processuale.

Va da sé che si tratta di una strada non percorribile.

Basti citare la circolare ministeriale del 4 aprile 2011, con cui s'impone la presenza delle parti: «la mancata comparizione anche del solo attore dinanzi al mediatore impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione».

Non si può ritenere che l'assenza dalla mediazione costituisca comportamento concludente, tale per cui si possa ottenere *sic et simpliciter* il verbale (negativo) di mediazione, il quale consente a sua volta di procedere con l'azione.

Più in generale, mi pare abbia poco senso tentare di percorrere strade sempre nuove e diverse, comunque tese a evitare di affrontare la mediazione.

Invece, è più proficuo tentare una distinzione tra la posizione di chi promuove la mediazione e quella di chi a questa è chiamato a partecipare. E così ritengo che l'attore non possa mai mancare, affinché risulti «correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione»; invece, l'assenza del convenuto di per sé non impedisce che si formi un verbale negativo, sulla base del quale procedere giudizialmente.

In altre parole, se l'attore non compare, non è assolta la condizione: in fin dei conti, è lui che muove la giustizia e su di lui pesa anzitutto un onere di coerenza rispetto alle condizioni dell'azione che le legge impone. Se il convenuto non compare, significa che rifiuta la mediazione: la condizione è comunque assolta. Più di così l'attore non poteva fare, quindi gli è dischiusa la strada del processo.

Né una valutazione di questo genere equivale a indagare sui motivi dell'assenza (il che violerebbe il principio di riservatezza che regge la mediazione), ma significa semplicemente prendere atto della diversità del ruolo delle parti nel rapporto mediazione/processo.

## **10. I criteri di identificazione della domanda di mediazione e la (possibile, successiva) domanda giudiziale**

Con la domanda di mediazione occorre che sia identificato l'oggetto del contendere; ma si richiede che sia un'identificazione effettuata in modo atecnico (e, aggiungo, necessariamente tale).

Non si può confondere la proposizione della richiesta di mediazione con la proposizione di una domanda giudiziale: insomma, sarebbe del tutto fuorviante pensare di fare riferimento ai soggetti, *causa petendi e petitum*, secondo la tradizionale regola dei *tria* identificativi dell'azione.

Pare superfluo oltretutto ricordare che la domanda di mediazione non è (almeno di necessità) predisposta da un avvocato.

Ciò, d'altro canto, lascia spazio per forme di abuso. In specie, si immagini che un'indicazione di materia effettuata in termini particolarmente vaghi e imprecisi sia fatta proprio per avere poi il

via libera ad agire per altra materia magari anche solo labilmente connessa con la prima.

Si ipotizzi che sia proposta una domanda di mediazione identificata in modo da lasciar intendere che l'oggetto sia una servitù, ma poi in sede processuale l'oggetto del contendere si riveli essere la proprietà (oppure che l'oggetto del contendere si estenda dalla servitù alla proprietà).

Una situazione di questo genere deve essere attentamente valutata dal giudice. Solo quest'ultimo potrà decidere, ove ravvisi una *chicane* processuale o comunque un atteggiamento maliziosamente inteso a eludere la necessità di effettuare la mediazione sul reale oggetto del contendere, se debba assegnarsi all'attore il termine perché sia effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione sulla materia, per l'appunto, emersa con chiarezza solo in un secondo momento.

Fin qui ho segnalato le possibilità di abuso.

Ciò non toglie che sia consigliabile, comunque, di procedere alla redazione della domanda di mediazione non 'per imitazione' rispetto all'art. 163 c.p.c.

Sebbene la domanda di mediazione sia produttiva degli effetti della domanda giudiziale rispetto a prescrizione e decadenza (e però si ricordi anche che non produce tutti gli effetti dell'atto di citazione: per esempio, quando ci siano effetti per i terzi, come nel caso dell'interruzione dell'usucapione), è opportuno che la descrizione dell'oggetto sia effettuata in maniera sufficientemente elastica e così adatta a coprire un'area di contenzioso non troppo ristretta.

## 11. I moduli di domanda di mediazione

Si collega a quanto appena osservato ciò che ora vorrei dire con diretto riguardo ai moduli o formulari di domanda di mediazione.

Ritengo opportuno che nei moduli non siano previste distinzioni che diano spazio a valutazioni schiettamente giuridiche. Ricordiamo che il mediatore ... *ignorat iura*, o – quantomeno – non vale in questa materia il principio *iura novit curia*.

Preferibile quindi cimentarsi in una precisa qualificazione giuridica della domanda di mediazione: e ciò, come si è appena visto, anzitutto per evitare problemi di confinazione della domanda di mediazione rispetto al successivo processo (sempre ovviamente senza debordare nell'abuso di vaghezza e imprecisione, di cui si è testé detto).

Altra osservazione collegabile alla 'forma' del modulo di mediazione: sarebbe opportuno che

in questo fosse sollecitata l'offerta conciliativa che l'attore sia disposto ad accettare.

In primo luogo, ciò risponde al vero spirito della mediazione; in secondo luogo, la quantificazione di un'offerta offre un parametro di base per la proposta conciliativa che eventualmente sarà raccolta (e semmai modificata) dal mediatore (art. 11.1 d.lgs. 28). Com'è noto, poi, in ragione del rifiuto della proposta conciliativa il giudice ha il potere di disporre in punto di carico delle spese di lite (art. 13.1 d.lgs.). Quindi è assai utile partire fin da subito da un *quantum* sicuro e determinato per la conciliazione.

Un altro punto merita a mio giudizio di essere messo in evidenza, trattando di moduli di mediazione: sarebbe utile che fosse sollecitata, per quanto possibile, la proposizione di una domanda di mediazione congiunta.

La mediazione congiunta evita in radice tutti i problemi di scelta dell'organismo di mediazione (e quindi anche quelli relativi alla scelta del luogo, come sopra si è visto).

Si faccia un caso. A seguito del rifiuto da parte di Tizio della proposta di Caio di addivenire a mediazione congiunta davanti all'organismo Alfa (evidentemente sulla base di comunicazioni intercorse), Tizio, dopo che Caio ha presentato una domanda di mediazione 'disgiunta' ancora davanti ad Alfa, aderisce alla mediazione proprio davanti allo stesso organismo Alfa (ex art. 8). In sostanza, il rifiuto di Tizio era soltanto nei confronti della domanda congiunta, ma non v'era una reale opposizione rispetto all'organismo in sé considerato.

Ebbene, credo ci si debba chiedere: perché si sono allungati i tempi (e aumentati gli aggravii legati alle comunicazioni) con tanto di domanda e successiva adesione alla domanda medesima, quando si sarebbe potuto fin dall'origine, senza indugio e congiuntamente individuare l'organismo cui affidare il tentativo di composizione della lite?

Credo che anche in un caso come questo si potrebbe pensare all'applicabilità dell'art. 116 c.p.c.: certo, occorrerebbe pensare a una nozione di 'processo' allargata alla mediazione che lo precede e, inoltre, si dovrebbe ritenere la condotta descritta nella nozione di «contegno» della parte in processo (sul punto, si veda anche quanto si osserverà tra breve).

Il tema si fa, a questo punto, assai ampio e delicato, perché s'intravede il rischio di un'eccessiva irreggimentazione della mediazione: però direi che la cultura delle ADR consiglierebbe di eliminare sempre e comunque i passaggi inutili.

Si potrebbe aggiungere che, a monte, la soluzione ancora migliore sarebbe quella di prevedere in sede negoziale – ovviamente, ogni qual volta sia possibile – una clausola di deferimento in mediazione con predeterminazione dell'organismo (dunque la domanda 'nascerebbe' congiunta); si

eviterebbe in questo modo in radice ogni questione legata alla scelta dell'organismo.

Ancora con riguardo ai moduli di mediazione, vale la pena di sottolineare che la 'parte' in mediazione è da intendersi come 'centro di interessi': pertanto si potrà chiamare in mediazione come unica 'parte' il dipendente assieme, per esempio, alla persona giuridica (si pensi al funzionario assieme alla Banca): in tal caso, qualora si proceda poi radicando il giudizio, la condizione di procedibilità dovrà ritenersi verificata tanto nei confronti del primo quanto nei confronti della seconda. In altri termini, il concetto di parte nella mediazione è più ampio ed elastico di quello di parte processuale.

## **12. I termini della mediazione**

Circa il tema dei termini – ampiamente affrontato dai commentatori del d.lgs. 28: artt. 5 e 6 – mi limito a osservare che si tratta di termini dilatori.

Quindi se il procedimento di mediazione è comunque attivato, sia pure oltre il termine, non per ciò v'è improcedibilità della domanda.

Se poi il procedimento non è concluso entro il termine, non ci sono rinvii della causa, perché comunque è venuto meno il motivo di improcedibilità.

Il giudice non può disporre alcun rinvio del rinvio: dopo un rinvio, se alla seconda udienza nessuno ha assolto all'onere dando avvio alla procedura di mediazione, si chiude il processo con sentenza in rito.

Sarebbe impensabile una soluzione differente, dal momento che se si concedessero altri rinvii, si produrrebbe un ulteriore allungamento dei tempi.

Quanto ai termini 'interni' al procedimento di mediazione, occorre tener presente che il d.lgs. 28 non è un testo completo di 'procedura di mediazione': dettati alcuni principi cardine, sono poi le procedure dei singoli organismi di mediazione a dettare i tempi e a definire i dettagli.

## **13. Effetti del mancato rilievo del non verificarsi della condizione di avvenuta mediazione**

Come si è visto, l'art. 5 d.lgs. 28 stabilisce che la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione; e si è visto anche quali sono le materie entro le quali chi agisce è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione. Come sappiamo, la condizione di procedibilità è rilevabile anche dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5.1).

Il problema che ci si pone ora è quindi: e se nessuno rileva, neppure il giudice, il mancato esperimento del tentativo di mediazione? Può tale mancato rilievo tradursi in un motivo di impugnazione della sentenza, all'esito del processo, ex art. 161 c.p.c.?

A mio giudizio, si potrebbe a ragione ritenere che il mancato rilievo si traduca in un motivo di impugnazione della sentenza ex art. 161 c.p.c.

Può apparire una posizione piuttosto 'rigoristica', ma mi pare questo un modo per responsabilizzare le parti e il giudice. Se la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione, non possono esservi spazi per una sua elusione.

In direzione opposta – dunque nel senso di un effetto sanante tale per cui, se nessuno abbia sollevato eccezione nei termini, la sentenza non è impugnabile – si potrebbe invocare il principio del *non venire contra factum proprium*. In altri termini, si potrebbe ragionare dicendo: chi omette di rilevare non può poi pretendere di impugnare.

In questa scelta da dar luogo a un effetto sanante vedo però il pericolo di un depotenziamento della regola che pone la mediazione come condizione di procedibilità; v'è il rischio di indurre a 'silenzi' consenzienti tra le parti (non voglio pensare, anche da parte del giudice), che si rivelerebbero decisamente elusivi della legge.

Né vale osservare che la sanzione prevista dall'art. 5 per la mancata mediazione si concretizzi in un semplice rinvio, sicché non si potrebbe ricavare dalla violazione di quella regola una ragione per cui giungere all'impugnabilità della sentenza. Il ragionamento mi pare l'opposto: il rinvio è previsto proprio perché la mediazione è condizione di procedibilità; e quindi, se manca una condizione di procedibilità, la sentenza è nulla (e pertanto, ex art. 161 c.p.c., impugnabile).

Infine, rimarrebbe da vedere se, dal punto di vista del giudice, una siffatta inerzia (una 'dimenticanza' della necessità di mediazione?) potrebbe evidenziare un profilo deontologico a suo carico.

#### **14. Il richiamo all'art. 116 c.p.c.**

In forza dell'art. 8.5 d.lgs. 28, la mediazione presenta un collegamento con il processo sotto il profilo dell'art. 116, comma 2, c.p.c.: come già si è visto, «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio».

Certo non sfugge l'anomalia di una mediazione che da questo punto di vista appare 'processualizzata'. Il comportamento tenuto nel contesto della mediazione rileva ai fini del processo: la commistione è senza'altro pericolosa.

Proprio poco fa si è visto un caso particolare di applicazione dell'art. 116 c.p.c.: constatata l'assenza di una parte di fronte all'organismo di mediazione che sia territorialmente (o per altra ragione) ritenuto 'inaccettabile', il giudice avrà il potere di ritenere o meno 'giustificata' quell'assenza.

Aggiungo una considerazione. A prescindere dal richiamo dell'art. 8.5, l'art. 116 c.p.c. può ri-

velarsi utile per correggere talune storture in questo difficile raccordo mediazione/processo.

Mi spiego meglio. L'art. 116 c.p.c. consente di desumere argomenti di prova anche dal «contenuto delle parti nel processo»: ebbene, se si intende 'processo' in senso largo (comprensivo anche della mediazione a questo prodromica), si potrebbe per tale via desumere argomenti di prova da diverse condotte tenute in sede di mediazione. Si è fatto l'esempio del rifiuto ingiustificato di mediazione congiunta; ma si potrebbero anche desumere argomenti di prova da quegli elementi che erano stati portati in mediazione, ma proprio per questo risultino inutilizzabili in processo, giacché la loro produzione si porrebbe in violazione del dovere di riservatezza (art. 9).

Mi spiego meglio. S'immagini che una parte abbia dolosamente inteso 'consumare' qualche argomento di prova portandolo in mediazione, proprio con l'intenzione di sottrarlo all'utilizzabilità di controparte in processo perché il suo utilizzo a quel punto si scontrerebbe con il dovere di riservatezza su quanto già trattato in mediazione. In questo caso si verificherebbe in sostanza un utilizzo abusivo del dovere di riservatezza.

Di fronte a una simile situazione di *impasse*, la leva dell'art. 116 c.p.c. mi pare l'unica in grado di fornire una via d'uscita: se non si può più utilizzare la prova, si possono però almeno dedurre argomenti di prova.

## **15. La rappresentanza e l'assistenza tecnica in mediazione**

Quanto alla rappresentanza, l'unico problema che vorrei qui segnalare è quello legato ai limiti di autorizzazione e ai margini di potere attribuiti al rappresentante. Colui che, da parte di una società, sia investito di un potere di rappresentanza in mediazione potrebbe essere indotto a non assumersi la responsabilità di 'chiudere' una controversia in mediazione, lasciando che questa sia decisa in sede giudiziale: e ciò potrebbe costituire un limite al successo dell'istituto.

Due parole poi sull'assistenza tecnica.

La mancata previsione dell'assistenza tecnica costituisce un limite serio dell'attuale legge sulla mediazione.

Si immagini che la situazione sia quella in cui il mediatore non è un giurista (come sappiamo, per essere mediatori è sufficiente una laurea triennale) e sono invece presenti in mediazione gli avvocati di parte: c'è un serio rischio di dissensi, di fraintendimenti, prima di tutto da un punto di vista linguistico. Per quanto la discussione debba essere incentrata sul fatto, riuscirebbe il mediatore a comprendere le argomentazioni che necessariamente presuppongono una qualificazione giuridica dei fatti? Ho seri dubbi.

Il problema si collega a quello della scelta dell'organismo di conciliazione: in effetti, i primi dati

sull'applicazione della legge ci dicono che riscontrano un successo nettamente maggiore gli organismi che annoverano nelle proprie liste dei mediatori soltanto avvocati (e, per la verità) commercialisti. Un certo grado di competenza tecnico-giuridica è ritenuto essenziale.

Molte considerazioni da ciò si potrebbero ricavare.

*De iure condendo*, verrebbe da suggerire che fosse segnata una distinzione netta tra le vie rappresentate dalla mediazione, da un lato, e, dall'altro, da altri strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie del tipo della 'negoziazione assistita'. È quest'ultimo uno strumento introdotto in Francia (*convention de procédure*) dalla legge del 22 dicembre 2010, il quale prevede la necessaria partecipazione del legale (e tra gli oggetti sono inclusi anche separazione e divorzio). Una volta che fosse accolta anche in Italia una forma di ADR qual è la 'negoziazione assistita', si potrebbe ipotizzare addirittura di lasciare del tutto alla gestione dei non giuristi la mediazione, che potrebbe rimanere necessaria soltanto per liti di valore davvero irrisorio.

Nel senso di questo strumento, com'è noto, si è spesa l'Unione Triveneta Avvocati.

## **16. La liquidazione delle spese di mediazione**

In sede di liquidazione delle spese, il giudice deve fare riferimento al regolamento dell'organismo di mediazione.

Il giudice non potrà entrare nella valutazione di come si sia svolto il procedimento di mediazione per la determinazione delle spese: oltretutto v'è, rispetto a ciò, l'ostacolo rappresentato dalla riservatezza su quanto si è svolto in quella sede.

Rappresenta invece un problema insolubile, *de lege lata*, quello delle modalità di accesso alla mediazione da parte di chi gode del gratuito patrocinio: per chi sia nelle condizioni di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, chi paga la mediazione? Concettualmente, il problema si pone soltanto perché la mediazione è configurata come condizione di procedibilità dell'azione: la mediazione per sua essenza rappresenta un ADR, dunque non dovrebbe esservi alcun gratuito patrocinio, ma – il punto è sempre il medesimo – il d.lgs. 28 ci consegna una mediazione 'processualizzata'. Pertanto, se il gratuito patrocinio è garantito a chi agisce, come si potrebbe negarlo a chi esperisce la mediazione? Sul punto occorre davvero che intervenga il legislatore.

## **17. Un passo indietro: la mediazione obbligatoria e la mediazione volontaria / La diffusione delle ADR**

Come ho detto fin da principio, il *focus* di questo mio intervento è rappresentato dalla procedura di mediazione obbligatoria: però appare opportuno ora allargare lo sguardo per considerare i profili della mediazione in generale, nelle sue differenti forme.

E così ricordiamo che può distinguersi tra mediazione: «(1) obbligatoria, (2) volontaria e (3) demandata dal giudice»; questa è la terminologia utilizzata dall'art. 11 del decreto attuativo n. 180.

Inoltre va ricordato che l'art. 2.2 precisa che non sono precluse le «negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi».

Dunque in questa previsione si vede rappresentato l'innesto della mediazione volontaria entro la disciplina che la legge riserva nel complesso alla mediazione legale-necessaria, ossia alla mediazione posta come condizione di procedibilità dell'azione.

Si presti ora attenzione alla mediazione volontaria: e si guardi in specie all'art. 3, ove si stabilisce che al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

Quindi in queste norma trova fondamento la disciplina di una mediazione che si colloca per intero sul terreno delle ADR, completamente affidata alla volontà conciliativa delle parti.

Ebbene, se veramente di crede nelle ADR, questa è una via importante. Anzi, questa è la 'via di fuga' rispetto all'assai farraginoso mediazione legale.

Teniamo conto che, *ante causam*, non si avverte la differenza tra mediazione obbligatoria e mediazione volontaria; naturalmente la differenza emerge *ex post*, allorché si proceda in giudizio: solo se si tratta di mediazione obbligatoria, svoltasi davanti agli organismi accreditati dal Ministero, è assolta la condizione di procedibilità dell'azione.

In caso di esito negativo della mediazione, colui che ha agito in mediazione non si è guadagnato la 'patente' di litigatore: manca, appunto, la condizione di procedibilità dell'azione.

Quali sono invece le conseguenze della scelta di una mediazione volontaria che si sia conclusa positivamente davanti a un organismo non riconosciuto? Manca a chi ha esperito la mediazione il titolo esecutivo con gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 28: titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si tratta di svantaggi di cui occorre senza dubbio tener conto.

Però suggerirei, a tal riguardo, un radicale mutamento di prospettiva.

Proviamo ad abbandonare una prospettiva *adversarial*, improntata sull'imprescindibile necessità

del processo.

Chi ha chiuso una mediazione volontaria, ha pur sempre in mano un accordo che presenta natura transattiva, con tutti gli effetti del caso. E se invece non si riesce a giungere a un accordo conciliativo?

Bisognerebbe esplorare le possibilità di un sistema completamente strutturato all'interno degli ADR. Certo, in Italia ancora manca una cultura in questo senso. Ma se fosse previsto, già in sede di contratto, un sistema – qual è assai diffuso nel mondo anglosassone – che preveda automaticamente il passaggio MED-ARB, ossia il transito obbligatorio in arbitrato dopo che le trattative per addivenire alla conciliazione si fossero rivelate infruttuose (dopo un certo tempo), forse allora la mediazione volontaria potrebbe acquistare una nuova centralità strategica.

In altri termini, la mediazione non rappresenterebbe un inutile intralcio rispetto alla possibilità di agire in giudizio (con quali soddisfazioni, oggi giorno?), ma rappresenterebbe un terreno preliminare – però già nelle mani del giurista – per un tentativo di accordo, non intervenuto il quale (si può prevedere, dopo 2-3 mesi), si passa senz'altro alla definizione della lite davanti all'arbitro.

Si vuole avere la voglia e la fantasia di reinventare il mestiere del giurista?

Ebbene, attraverso il MED-ARB gli avvocati potrebbero trovare un modo per riconquistare alle proprie competenze di giuristi uno spazio nuovo.

Costituisce un grave limite della professione forense in Italia quello per cui l'arbitrato è percepito come uno strumento di soluzione 'ipotizzabile' solo per controversie di valore assai significative, quasi inaccessibile ai più: cosa esclude che si sviluppi un 'mercato' dell'arbitrato anche per controversie di valore non elevatissimo e con costi non irragionevoli per i clienti?

Nella sua combinazione con la mediazione (appunto, nel sistema MED-ARB), l'arbitrato potrebbe essere reinventato a tutto vantaggio di un miglior funzionamento della giustizia e di un rinnovato, centrale, ruolo dell'avvocatura.

## **18. La proposta come scelta condivisa**

In conclusione, ringrazio gli organizzatori (e dunque in specie il Direttivo di 'Valore-Prassi') per l'occasione di questo confronto che ha visto ancora una volta una fruttuosa cooperazione tra magistrati e avvocati, ma direi, più ampiamente tra giuristi, giacché è presente l'università e anche il notariato.

Per rimanere con lo sguardo puntato sulla mediazione, fondamentale è l'abbandono di un'opposizione preconcepita nei confronti di una legge che merita molte critiche, ma che, *de iure condito*, non si può che tentare di leggere nella maniera più sensata.

Di qui il mio sforzo di formulare qualche proposta applicativa.

Consentitemi ancora una parola: proprio questo spirito, più di proposta che di protesta, mi pare caratterizzi l'atteggiamento del Foro veronese, di fronte alle novità legislative e alle difficoltà della prassi in genere. Bello dunque che si abbia ancora la voglia – anzi, vorrei dire, l'orgoglio – di incontrarsi tutti (abbiamo qui i due Presidenti, del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati) in occasioni pubbliche con la voglia di offrire qualche risposta all'interrogativo urgente «che fare?».

Incontri di questo tipo, sebbene su scala nazionale, coinvolgenti magistrati, avvocati e professori, in Germania prenderebbero il nome di *Juristentag*. Si tratta di incontri con cadenza regolare, quasi degli 'stati generali' del diritto. Mi pare importante che, pur in un contesto più circoscritto, si sia oggi riusciti a realizzare qualcosa di simile.